

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAIOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 16/04/2021

FATTO

In data 28/08/2014 il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote della pensione per l'importo finanziato lordo di Euro 25.200,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da Euro 210,00 ciascuna.

Previa emissione di conteggio estintivo del 31/08/2018, dopo la scadenza di n. 48 rate, il ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel conteggio estintivo venivano abbuonati Euro 124,56 per rimborso delle spese di amministrazione non maturate.

Con reclamo del 21/12/2020 il ricorrente chiedeva il rimborso delle commissioni per il finanziatore non godute, per complessivi Euro 680,40, oltre eventuali quote insolte, interessi legali maturati dalla data di estinzione e spese legali. Chiedeva inoltre che l'intermediario rilasciasse copia di eventuali altri finanziamenti stipulati e comunicasse gli importi effettivamente erogati e quelli eventualmente corrisposti a società terze per chiusura di debiti pregressi, in tal caso con consegna del relativo conteggio estintivo.

Il resistente vi riscontrava deducendo che le commissioni del finanziatore sono di natura *up front*, gli oneri assicurativi non sono rimborsabili poiché non sostenuti dal ricorrente e le quote insolte sono state già restituite.

Con ricorso del 19/01/2021 il ricorrente insiste nella richiesta di retrocessione delle commissioni non maturate chieste in reclamo, oltre interessi legali dall'estinzione.

Il resistente nelle proprie controdeduzioni anzitutto eccepisce l'irricevibilità del ricorso per mancanza di procura rilasciata dal ricorrente sul reclamo, torna ad eccepire la natura *up front* delle commissioni per il finanziatore, evidenzia il già avvenuto abbuono in conteggio estintivo delle spese di amministrazione (i.e. di riscossione) ed insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di parte resistente di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura sul reclamo che ha preceduto l'avvio del presente procedimento.

Invero, le disposizioni che disciplinano il procedimento dinanzi a questo Arbitro non prevedono vincoli di forma per il conferimento della procura per la presentazione sia del reclamo che del ricorso (cfr. ABF Collegio di Bologna, decisione n. 18923 del 28/10/2020 e Collegio di Torino, n. 16046 del 17/09/2020); inoltre, per lo stesso reclamo, che non è un atto giudiziale né un atto endoprocedimentale del procedimento in ABF, non sono pretese forme particolari (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 6713/2019).

Pertanto, è irrilevante ai fini della validità del ricorso che il reclamo fosse sfornito di sottoscrizione da parte del ricorrente e comunque di procura da questo rilasciata.

Passando al merito, oggetto del contendere è la richiesta di riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto mediante rimborso dei costi ivi applicati, in base al combinato disposto degli artt. 121, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), che indica la nozione di costo totale del credito, e 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In base all'orientamento finora consolidato dell'ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), anche e soprattutto alla luce della disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento doveva essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, distinguendo fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*), ritenuti non ripetibili, e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*), rimborsabili in proporzione alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro rata temporis*: l'importo da restituire si ottiene dividendo l'importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione anticipata).

In ogni caso, qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell'individuare la natura *up front* o *recurring*, o sia del tutto assente in contratto, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l'intero importo della commissione deve essere rimborsato col sopradetto criterio *pro rata temporis*.

All'esito di un procedimento avviato ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di ottenere la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, al fine di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli*

interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, la Corte di Giustizia Europea, con decisione emessa in data 11/09/2019 in causa C-383/18, ha statuito che ai sensi dell'art. 16 della Direttiva *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, investito della questione relativa agli effetti del citato provvedimento, con decisione n. 26525/2019 ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Inoltre, con argomentazione cui questo Collegio ha aderito, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Alla luce di tutto quanto sopra, nel caso di specie, considerato che la commissione del finanziatore ha natura *recurring* poiché remunera attività continuative del prestito e gli oneri assicurativi non sono rimborsabili poiché non sostenuti dal ricorrente, il resistente è tenuto, in base al criterio *pro rata temporis* su n. 72 rate residue del prestito, al pagamento delle seguenti somme:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	9,54%					
Denominazione		% rapportata al TAN	40,47%					
Commissioni finanziatore				1.134,00 €	Recurring	680,40 €		680,40 €
Totale								680,40 €

e pertanto Euro 680,40, oltre agli interessi legali maturati dalla data del reclamo.

Non può essere accolta la richiesta di refusione delle spese legali, in assenza di prova documentale dell'effettivo pregiudizio subito dal ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012), stante anche la serialità del contenzioso in esame (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 680,40, oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI